

N. V.G. 2017/2023



## TRIBUNALE DI ANCONA

Il Giudice delegato

letta l'istanza depositata dall'avv. CHIEFFALLO MARIO quale procuratore di VALENTINA TITTARELLI con la quale si richiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.<sup>1</sup> del ricorso ex art. 414 c.p.c. e del decreto di fissazione udienza allegati all'istanza;

ritenuta la fondatezza dell'istanza attesa l'obiettiva difficoltà di esecuzione della notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, stante l'elevato numero degli stessi;

Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 31/012023;

### AUTORIZZA

la notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, ferma la notificazione nelle forme ordinarie ai convenuti dei quali sono note generalità e residenza, domicilio o dimora, con le seguenti ulteriori modalità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'istruzione e dell'U.S.R. Marche – A.T.P. di Ancona;

Ancona, 06/06/2023

Il Giudice delegato dott.ssa Giuliana Filippello

---

<sup>1</sup> ART. 150 cod. proc. civ. *Notificazione per pubblici proclami.*

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

(omissis)

